

INNOVANDO SOSTENIBILITA' 5.0

BENEFICIARI

Imprese di qualsiasi forma giuridica, settore economico di appartenenza e dimensione che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e che presentano domanda di agevolazione per l'ottenimento di un credito di imposta ai sensi dell'art. 38 - Transizione 5.0, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56) e del Decreto attuativo Transizione 5.0 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle l'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 183 del 06/08/2024.

AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL DECRETO ATTUATIVO TRANSIZIONE 5.0

Credito d'imposta fino a un massimo del 45% (vedi tabella allegata) degli investimenti finalizzati ad ottenere una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Il beneficio è aumentato di:

- a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 15 del Decreto Attuativo;
- b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dalle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 17 del Decreto Attuativo.

La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla presentazione al GSE (ente gestore della misura), da parte dell'impresa, di certificazioni ex ante ed ex post, comprovanti rispettivamente la riduzione dei consumi energetici e l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

SPESE AMMISSIBILI

- a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e

l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").

Nell'ambito del progetto di innovazione di cui sopra, sono altresì agevolabili:

- c) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle condizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Attuativo;
- d) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8 del Decreto Attuativo.

Si precisa che le spese di cui alle lettere c) e d) sono agevolabili solo all'interno di un progetto che comprenda anche le spese di cui alle lettere a) e/o b).

Per i progetti di innovazione non ammissibili fare riferimento all'art. 5 del Decreto Attuativo.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E CONDIZIONI AGEVOLATE

Finanziamento chirografario della durata da 2 a 7 anni, comprensivi di eventuale periodo di preammortamento di massimo 2 anni.

La Banca non percepirà commissioni di istruttoria in fase di erogazione del finanziamento, salvo poi addebitarle qualora l'Impresa non produca copia della certificazione ex post prevista dall'art. 15, comma 1, lettera b) del Decreto Attuativo.

PERIODICITA' DELLA RATA

Mensile – trimestrale – semestrale

TASSI

Fisso o variabile.